CONVEGNO NAZIONALE
"Quale dirigente oggi per la scuola pubblica statale"
Torino, 22 e 23 ottobre 2015
Liceo Classico Massimo D'Azeglio

Relazione
Roberta Fanfarillo, Dirigente Scolastico

IL LAVORO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI TRA VECCHIE E NUOVE RESPONSABILITA'

La corta estate dei dirigenti scolastici

Le ferie estive dei dirigenti scolastici sono state quest'anno più brevi del solito: la pubblicazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) - solo all'ultimo momento rivelatasi provvisoria - ha tenuto tutti i dirigenti scolastici incollati alle scrivanie fino al 31 luglio e, immediatamente dopo, la necessità di predisporre l'avvio dell'anno scolastico per l'attuazione della riforma ha costretto la maggior parte di noi a lavorare anche durante l'estate, sacrificando e riducendo le sospirate ferie.

Neanche la FLC è andata in vacanza ed ha accompagnato la corta estate dei dirigenti scolastici italiani con una serie di iniziative per informarli sugli adempimenti previsti dalla riforma, per dare indicazioni su come affrontare le criticità che si sarebbero evidenziate e come confrontarsi con la mobilitazione del mondo della scuola che l'approvazione della riforma non ha affatto spento e che, già a luglio, si immaginava ancora forte alla ripresa delle lezioni.
Si è trattato di incontri molto affollati, svolti in un momento in cui da nessuna altra parte arrivavano indicazioni per i dirigenti scolastici, mandati allo sbaraglio ad affrontare i potenziali rischi dell'applicazione della riforma, senza che l'amministrazione fornisse indicazioni o chiavi di lettura delle novità normative, mentre hanno preferito tacere e stare a guardare le stesse associazioni professionali, che pure avevano caldeggiato l'approvazione della legge 107 e avevano bollato le obiezioni e i dubbi sollevati sulla legittimità e l'applicabilità di alcune delle novità previste come eccessivi e strumentali allarmismi del sindacato (e della FLC in particolare).
Ma, come spesso accade, la realtà ha superato di gran lunga l'immaginazione e gli scenari che il 1° settembre si sono spalancati davanti a noi sono risultati molto più problematici di quelli immaginati ad agosto; così ai soliti – noti adempimenti di inizio anno si sono aggiunte altre scadenze e intrecci di adempimenti interdipendenti che hanno stravolto l'agenda delle attività di programmazione di inizio anno, allungandola oltre il mese di settembre e ci hanno caricato di nuove responsabilità che si sono sovrapposte a quelle esistenti, già difficili da gestire.

Le linee di indirizzo al collegio dei docenti

Tutto è cominciato con le linee di indirizzo.
La legge 107, che si propone di applicare in modo più efficace l'autonomia scolastica nata il 1° settembre 2000, ha prodotto un sostanziale spostamento delle competenze del dirigente scolastico e degli organi collegiali (collegio e consiglio) nella direzione di un rafforzamento delle prerogative dirigenziali, non solo negli aspetti gestionali e organizzativi ma anche in quelli di natura pedagogico-didattica.
Il comma 4 dell'art. 3 del DPR 275/99 modificato dalla legge 107 (comma 14) prevede infatti che il POF triennale sia elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico.
Si tratta di una delle novità della Legge 107, fino a ieri prerogativa del consiglio di istituto oggi spostata sul dirigente scolastico, ma il dirigente scolastico non è un organo di indirizzo né l'organo tecnico- professionale responsabile delle scelte didattiche.

L'iter delineato dalla legge addossa al dirigente scolastico la responsabilità di definire la mission della scuola che dovrebbe essere invece condivisa con gli altri attori interessati al funzionamento della scuola, i docenti, il personale ATA, i genitori e gli studenti: non a caso il Regolamento dell'Autonomia prima della modifica prevedeva che fosse il Consiglio di Istituto a indicare gli indirizzi, perché è l'organo nel quale sono rappresentate tutte queste componenti. La legge inoltre prevede che da quest'anno gli indirizzi siano collegati con il piano di miglioramento presente nel RAV.
Per superare le contraddizioni della legge e depotenziare gli eventuali effetti negativi di un compito assai anomalo, nella scuola che dirigo non mi sono sottratta al compito di definire le linee di indirizzo generali per l'attività della scuola ma ho chiesto preliminarmente al consiglio di istituto di condividerne l'impostazione e al collegio, in quanto organo tecnico-professionale a cui attengono le scelte di natura didattico – educativa, di fornirmi indicazioni e proposte che potessero orientarle.

Ritengo infatti il reciproco riconoscimento degli ambiti di competenza la condizione essenziale affinché nella comunità scolastica si instaurino e si mantengano rapporti costruttivi tra il dirigente e gli altri soggetti, in primis i docenti. Lo spostamento di questi ambiti in maniera unidirezionale verso la figura del dirigente scolastico romperebbe questo equilibrio, deresponsabilizzando i docenti rispetto alle scelte strategiche in ambito pedagogico e didattico e non riconoscendo come appartenenti alla professionalità docente le funzioni di coordinamento organizzativo e didattico.

Il doppio POF

Lo scadenzario previsto nella legge 107 ha fatto sì che per la prima volta dal 2000 i collegi dei docenti sono stati impegnati a lavorare sulla predisposizione di 2 Piani dell'offerta formativa, il POF 15/16 e il POF triennale, ribattezzato anche PTOF con un orrendo acronimo dall'innegabile connotazione negativa che fa pensare a un boccone che butti via perché non ti piace (nomen omen!).

I due documenti avevano due scadenze diverse, che sono state modificate strada facendo, perché il POF triennale, stando alla legge, andava predisposto e deliberato entro il 31 ottobre dal consiglio di istituto, il POF 15/16 doveva essere necessariamente anticipato alla fine di settembre, perché legato all'individuazione dell'organico potenziato da fare entro il 5 ottobre. Poi la sospirata, consueta, prevedibile proroga che è servita a poco perché, anticipata da molti rumores, è giunta quando ormai, ad anno avviato, le attività di programmazione di inizio anno erano state tutte svolte, le ore tutte programmate e utilizzate, l'iter del POF già avviato e in via di conclusione.
Nella scuola che dirigo da 8 anni il lavoro dei docenti è stato febbrile e molto intenso ed è stato necessario aumentare il numero delle ore funzionali solitamente riservate alla programmazione di inizio anno (art.29, comma 3, CCNL) prevedendo ulteriori incontri anche dopo l'inizio delle lezioni.
Il Piano straordinario delle assunzioni e l'organico potenziato
Nel frattempo facevamo i conti con il piano straordinario di assunzioni che, nelle intenzioni del Governo, "in un click" avrebbe portato i docenti in cattedra dal primo giorno di scuola, consentendo per la prima volta dopo tanti anni di precarietà e provvisorietà l'avvio regolare dell'anno scolastico. Quello che sta succedendo nelle scuole è sotto gli occhi di tutti: l'incubo delle nomine monstrum "fino all'avente diritto" si è materializzato anche quest'anno anche a causa del ritardo con cui si stanno espletando le procedure di aggiornamento delle graduatorie di seconda fascia, della cronica mancanza dei docenti di sostegno, delle convocazioni da parte degli AT che si chiudono e poi si riaprono e poi si richiudono, in un balletto di convocazioni che vengono annullate e poi riprese che trasforma ogni atto in un atto provvisorio, in un "fino all'avente diritto" che allarga i suoi confini su tutti gli atti della scuola, contaminando tutto e rendendo tutto provvisorio, temporaneo, incerto.
Siamo alla fine di ottobre e ancora aspettiamo l'arrivo dei docenti dell'organico potenziato per completare il quadro della nostra offerta formativa: abbiamo riaperto il RAV e rimodulato il nostro piano di miglioramento contando su un contingente di docenti a cui affidare le attività che ci serviranno per potenziare l'offerta formativa. Ci siamo esercitati con le freccette del Sidi e abbiamo tirato su e giù gli ambiti di potenziamento: ma quanti sono, chi sono, questi docenti?

Il rischio è che ci vedremo assegnare docenti appartenenti a classi di concorso di cui non abbiamo bisogno e con cui non potremo realizzare quel potenziamento che avevamo progettato, oppure potrà accadere che i docenti individuati con l'algoritmo del MIUR verranno "sorpresi" mentre sono impegnati in un incarico a t.d. che non possono più lasciare se non al termine dell'anno scolastico: potremo sostituirli, con chi? Come risponderemo all'utenza a cui abbiamo illustrato il POF e le attività che avremmo realizzato nell'a.s. 2015/2016?

Il nuovo comitato di valutazione e il bonus premiale

Tutto questo mentre i collegi dei docenti sono sul piede di guerra per la questione della valutazione dei docenti e dell'elezione del comitato di valutazione, uno dei nodi più spinosi della legge che fa riferimento alle nuove responsabilità dei dirigenti scolastici: un organo collegiale rinnovato nella composizione, non più di natura tecnico-professionale composto da soli

docenti, ma rappresentativo di tutte le componenti del servizio scolastico , che deve dettare al dirigente scolastico i criteri con cui saranno valutati i docenti, guardando tra l'altro alla qualità dell'insegnamento, /…/ al contributo dato al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti, ma secondo quali parametri oggettivi, quali modalità, quali standard nazionali di riferimento? Ed è proprio il caso che il dirigente scolastico della scuola in cui i docenti prestano servizio, quello che ne organizza l'attività, ne dispone l'assegnazione alle classi sia proprio lui e il solo a valutare? Ed è proprio il caso che i docenti siano valutati con criteri che essi stessi possono contribuire a determinare, senza nessun confronto esterno? E in base a quali competenze, con quali responsabilità, con quale riferimento normativo il comitato di valutazione fornisce i criteri? Nessuno, niente di niente. E nemmeno dobbiamo aspettarci di trovare una risposta nelle FAQ sul comitato di valutazione che il MIUR va pubblicando in questi giorni.
E' questo il compito più difficile connesso alla più pesante responsabilità che la riforma ci ha addossato, collegandola per giunta anche alla nostra valutazione. Anche a volerli cercare, i criteri per individuare in una scuola i docenti migliori sono difficili da trovare. Come si fa a stabilire un collegamento tra il livello di apprendimento raggiunto da una classe con la qualità dell'insegnamento impartito a quella classe?

Circola tra noi un aneddoto molto eloquente che si dice corrisponda a un fatto veramente accaduto in una scuola italiana: a settembre il dirigente scolastico, nel presentare i dati Invalsi al collegio, elogia pubblicamente l'operato e la professionalità della docente della classe di scuola primaria che ha ottenuto i migliori risultati dell'istituto, poi procede nella lettura degli altri risultati in ordine decrescente, affievolendo via via il suo entusiasmo, fino ad arrivare alla classe con il punteggio più basso e, con malcelato disappunto, chiede chi sia il docente di quella classe sentendosi rispondere che è la stessa docente appena elogiata per aver ottenuto con l'altra classe il migliore punteggio.
Non credo ci sia bisogno di ulteriori commenti, chi lavora nella scuola sa che l'attività di insegnamento del docente non sempre e necessariamente determina l'apprendimento, perché sono molteplici le variabili che intervengono nel processo e che condizionano l'esito degli studenti. Misurare il merito dei docenti attraverso i risultati degli alunni è inutile e sbagliato. Ma quello che risulta particolarmente insopportabile è il fatto che l'improba fatica sia stata affibbiata dalla legge 107 proprio al dirigente scolastico, con l'ulteriore aggravante di far corrispondere alla valutazione del merito un bonus di natura premiale, una fetta di salario accessorio da attribuire con decisione unilaterale, al di fuori di ogni confronto sindacale, in palese violazione delle leggi vigenti, senza controllo di legittimità. Chi decide se i criteri del comitato di valutazione sono stati ben applicati, chi ci tutela da criteri illogici, soggettivi, difficilmente applicabili dettati dal comitato di valutazione? Chi ci tutela da noi stessi, cioè dalla discrezionalità lasciata nelle nostre mani di attribuire il bonus, a parità di meriti, al docente più utile all'organizzazione? Questo la legge non lo dice, lasciando prefigurare scenari per niente rassicuranti.
In nessuna amministrazione, nemmeno nel privato, nemmeno nelle grandi multinazionali, le performances individuali dei funzionari di un determinato settore sono valutate unilateralmente dal dirigente di quel settore che decide pure unilateralmente come assegnare premi in denaro (salario accessorio).

Tanto più che attribuire un bonus agli insegnanti considerati i migliori, facile o difficile che sia trovare i criteri per individuarli, non servirebbe a migliorare la scuola, anzi, paradossalmente, rischierebbe di provocare uno scadimento generale delle condizioni in cui oggi i docenti lavorano.
Il susseguirsi di riforme e cambiamenti peggiorativi della condizione individuale dei docenti, il blocco degli stipendi e il mancato rinnovo dei contratti, il dimezzamento del MOF hanno demotivato la maggior parte dei docenti, ulteriormente delusi dalle novità previste dalla L. 107, come ha dimostrato la larga adesione da parte dei docenti alle iniziative di contrasto alla legge. Per ridare vitalità e motivazione ai docenti tutto serviva, tranne un sistema premiante dei cosiddetti "bravi", privo di iniziative di supporto e sostegno finalizzate al miglioramento dei docenti, che crea spaccature tra loro, segnando un confine netto tra chi avrà il premio e chi ne sarà escluso.
Con la legge 107, insomma, si introduce nella scuola questo unicum che è come una bomba a orologeria da disinnescare in fretta, prima che faccia troppo danno.

Come salvarsi allora dalla deflagrazione?
Anche in questo caso la proposta della FLC viene incontro all'empasse in cui la legge ha costretto i dirigenti scolastici, suggerendo di riportare nella naturale sede del tavolo sindacale la definizione dei criteri di distribuzione del bonus premiale, stante la sua natura di salario accessorio, ancor prima e "a prescindere" dalla costituzione del comitato e dalla definizione da parte di quest'ultimo dei criteri da fornire al dirigente scolastico. La nostra proposta rovescia le carte sul tavolo e restituisce al dirigente
scolastico l'iniziativa, consentendogli di governare, piuttosto che "subire" tutta l'azione.

Seguendo queste indicazioni, dopo aver illustrato al primo collegio dei docenti l'iter che avrei seguito, ho aperto la contrattazione presentandomi al tavolo con la proposta di un'intesa sulla distribuzione del bonus per il riconoscimento del lavoro svolto dai docenti, singolarmente o collegialmente, per il miglioramento dell'istituzione scolastica, quel lavoro che è sotteso agli incarichi e alle figure che il collegio dei docenti ha individuato come funzionali al perseguimento degli obiettivi del POF.
Al collegio dei docenti, dunque, la centralità delle scelte di natura tecnicoprofessionale (quali figure, ricoperte da chi); al tavolo il compito di definire il quantum, stavolta non a carico del FIS ma del fondo sul bonus.
Lo stesso collegio dei docenti sa che potrà procedere all'individuazione dei docenti componenti il comitato di valutazione con una delibera che consegni a quei docenti un preciso mandato nella direzione già tracciata dal dirigente scolastico che la sosterrà in seno al comitato.

Così articolata e incardinata, la procedura è al riparo dal sospetto di arbitrio e soggettività, si basa su un processo condiviso e riconosciuto – la scelta delle figure – tutela maggiormente il dirigente scolastico in caso di reclami e contenziosi, non divide i docenti, realizza quanto la legge prevede e non può definirsi una procedura "contra legem" , come molti temono, perché consente di applicare la legge, evitando di incappare nelle secche della "qualità dell'insegnamento", criterio impossibile da definire. Soluzioni diverse

rischierebbero di lacerare i collegi dei docenti, provocare l'astensione generalizzata dalla partecipazione, mettendo a rischio anche la valutazione dell'anno di prova degli oltre centomila docenti coinvolti quest'anno nel piano straordinario di assunzioni.

Dopo tanto parlare e discutere di valutazione dei docenti, la soluzione trovata nella legge 107 è dunque quella più sbagliata. Sarebbe stato necessario riaprire finalmente il contratto e inserire dentro il contratto anche la valorizzazione dei docenti ma la scelta è stata diversa e al confronto con il tavolo sindacale si è preferita una soluzione pasticciata, priva di scientificità e oggettività. C'è da chiedersi perché non abbiano pensato alle difficoltà che tale scelta avrebbe causato. Per la verità, ci hanno pensato ma se ne occuperanno fra tre anni, quando un apposito comitato tecnico-scientifico nominato dal MIUR, previo confronto con le parti sociali e le rappresentanze professionali, esaminando i criteri adottati dalle scuole, predisporrà a livello nazionale linee guida condivise per la valutazione del merito dei docenti, dopo che i collegi dei docenti si saranno lacerati tra voto, non voto, boicottaggio, le scuole avranno elaborato 8500 criteri diversi e i dirigenti scolastici si saranno barcamenati tra resistenza, resilienza, acquiescenza, posizionati in legem o contra legem. Allora forse sarà troppo tardi.

Apro una breve parentesi per segnalare come, in difesa della legge 107, si siano scatenati tutti i più fantasiosi Azzeccagarbugli, pronti a fornire pareri legali non richiesti solo per contrastare le argomentazioni di chi solleva dubbi interpretativi ed evidenzia le contraddizioni della legge.
Abbiamo così scoperto che ogni interpretazione di buon senso che cerchi una possibile via d'uscita anche tra gli aspetti più controversi della legge, corre il rischio di essere "contra legem", che basta dire genericamente e apoditticamente - come fa il comma 196 della legge 107 - che le norme e le procedure contrattuali contrastanti con la legge sono inefficaci, per rendere totalmente nullo ogni articolo del CCNL. Abbiamo poi scoperto di non sapere – e questa è la nostra ignoranza più grave - che una nuova legge abroga automaticamente tutte quelle precedenti che dovessero per caso smentirla. Gli antichi direbbero Ultima lex antecedentem superat et vincit, peccato che la massima non esiste perché l'ho inventata io e che, per abrogare una legge precedente, occorre che la nuova legge esplicitamente lo preveda, tra le abrogazioni. Così il comma 196 appare come la classica "pezza" che un poco accorto legislatore ha voluto piazzare sulle numerose e vistose incoerenze della L. 107 con le norme esistenti.

Il 10 per cento dell'organico

Una di queste incoerenze è la previsione del comma 83 sulla possibilità che il dirigente scolastico si avvalga, in numero fino al 10% dei docenti in organico, di docenti che lo coadiuvino in attività di supporto organizzativo e didattico. Sono compresi o esclusi dal 10% i due collaboratori del dirigente scolastico il cui compenso a carico del FIS è definito in sede di contrattazione? E cosa succede se il tavolo contrattuale non riconoscerà compensi per attività non contrattate e nate da una scelta unilaterale del dirigente scolastico? Con quali fondi potranno essere retribuiti? Qual è il vantaggio che questa norma fornisce

all'organizzazione? Quali sono queste figure che fino a ieri il collegio non conosceva? Se sono le stesse degli anni precedenti, perché allora non continuare a farle individuare dal collegio? Per cosa e per chi devono lavorare? Di fronte a queste incertezze, ed in coerenza con la scelta effettuata per il bonus, la mia decisione è stata quella di non avvalermi della possibilità, mantenere la prerogativa di individuare i due collaboratori previsti dal contratto e lasciare al collegio dei docenti la scelta di tutte le altre figure di supporto e coordinamento, necessarie alla realizzazione del POF che sono, nella mia scuola, ben più del 10% dei docenti in organico.

La legge di stabilità 2015

A rendere ancora più complicato lo scenario dell'avvio dell'anno scolastico contribuiscono quest'anno i divieti di nomina dei supplenti previsti dalla legge di stabilità 2015 che, è proprio il caso di dirlo, nonostante le promesse del nome, ha destabilizzato le scuole.
Nell'incertezza dei primi giorni, prima che il MIUR – a lungo sollecitato – si decidesse ad emanare la nota di chiarimento che conosciamo, quelli di noi costretti a nominare supplenti fin dal primo giorno, in assenza di altre soluzioni che mettessero al riparo dalle enormi responsabilità sulla vigilanza degli alunni, hanno scoperto che il nuovo sistema per la gestione dei contratti di supplenza, interfacciandosi ai dati relativi all'assenza del docente titolare, non consentiva l'inserimento della supplenza fin dal primo giorno, ritenendo sempre operante il divieto che la stessa legge subordinava alla tutela e alla garanzia dell'offerta formativa. Solo dopo un mese di pressioni e sollecitazioni e dopo la nota, il SIDI da una decina di giorni consente finalmente l'inserimento a sistema e la registrazione dei contratti di supplenza fin dal primo giorno.
Quella del divieto di nomina del supplente è certamente una delle sviste più grossolane presenti in una norma che riguarda la scuola: l'impressione dei più è che l'estensore del testo non sia mai entrato in una scuola, non ne conosca il funzionamento, non sappia per esempio che il codice civile pone a carico dell'Istituzione scolastica la responsabilità, inderogabile, di vigilare sempre e comunque sui minori che le sono stati affidati e che da questa responsabilità deriva l'obbligo per il dirigente scolastico di assicurare sempre e comunque la vigilanza degli alunni minorenni, ancor prima di assicurare loro il diritto allo studio; che questo obbligo impone il ricorso al supplente in tutti i casi in cui gli alunni sono presenti all'interno dell'istituzione scolastica e il loro docente per qualsiasi motivo non è presente; che nelle nostre sezioni di scuola dell'infanzia possono esserci anche 28 bambini dai 2 anni e mezzo ai 5 che vanno guardati a vista, protetti senza soluzione di continuità. Chi ha pensato di risparmiare con il divieto di supplenza evidentemente non sa come è organizzata una sezione di scuola dell'infanzia, non si è posto il problema di verificare quanti sono in ogni scuola i collaboratori scolastici preposti alla vigilanza dei plessi di scuola dell'infanzia, di verificare cosa succede quando manca un collaboratore scolastico di una scuola dell'infanzia, non si sia posto il problema di conoscere i compiti che dentro una scuola possono essere affidati a un collaboratore scolastico che presta il suo servizio in una scuola dell'infanzia.

Vero è che nell'intenzione del legislatore il divieto di supplenza per il primo giorno di assenza dei docenti e il divieto di esonero e semiesonero dei vicari si

collegavano alla previsione della tempestiva presenza nelle scuole dell'organico potenziato (come dire: visto che avrete talmente tanti docenti in più, non ci sarà più bisogno di nominare i supplenti, perché il dirigente – comma 85 - può utilizzare l'organico dell'autonomia per sostituire gli assenti, anche appartenenti a gradi di istruzione diversi) ma con i collaboratori scolastici assenti per i primi sette giorni senza sostituti come pensavano di fare? Non lo sappiamo.
Intanto, per giustificare la contravvenzione al divieto, siamo costretti ad accompagnare ogni atto di individuazione del supplente con un ulteriore atto nel quale esplicitare tutte le ragioni che hanno determinato l'esigenza della supplenza, a ulteriore tutela del nostro operato, in caso di eventuale rilievo dei revisori dei conti: un'altra molestia burocratica, altro tempo, altra carta sprecata.

La dematerializzazione e la digitalizzazione nelle istituzioni scolastiche.

E a proposito di carta, mi viene in mente tutto quello che nelle scuole è successo a partire dal Decreto Legge 95, la famigerata spending review che nel (lontano) 2012 aveva previsto entro 60 gg. dall'approvazione della legge un Piano del MIUR per la dematerializzazione delle procedure amministrative con le iscrizioni on line, i registri elettronici e le comunicazioni on line alle famiglie. Altro che 60 giorni, sono passati 3 anni e il MIUR ancora non ha rispettato i tempi indicati, tranne che per le iscrizioni on line alle quali non è seguito nessun altro atto nella direzione della dematerializzazione e della digitalizzazione. Con la nota n. 1682 del 3 ottobre 2012 il MIUR aveva definito l'a.s. 2012/2013 un "periodo di transizione" in cui le scuole si sarebbero dovute attivare per realizzare al meglio il cambiamento e aveva annunciato imminenti procedure di fornitura di personal computer per quelle aule che ne fossero prive, (come se quasi tutte le aule ce l'avessero) e un piano di dematerializzazione di tutta la documentazione delle segreterie scolastiche. Nel corso dell'e.f. 2013 ha inviato alle scuole uno specifico finanziamento di 20 milioni di euro per supportare la dematerializzazione (circa € 2.193 a ciascuna delle 9.117 istituzioni scolastiche all'epoca funzionanti); da allora niente altro è stato fatto a completamento del percorso di digitalizzazione, si attende ancora la pubblicazione del Piano ministeriale di dematerializzazione previsto dalla spending, mentre le scuole che si erano affrettate ad adottare i registri elettronici sono state lasciate senza indicazioni, in balia dei gestori dei sistemi informatici che di fatto hanno liberamente dettato regole d'uso, imposto procedure di produzione e conservazione dei registri digitalizzati, licenze d'uso, nomine esterne di amministratori di sistema fatte ai loro tecnici.

Quello che in questi anni è successo nelle scuole che hanno adottato il registro elettronico è noto a tutti: la connessione a internet è spesso assente o discontinua e non consente di effettuare con regolarità e in tempo reale le registrazioni, costringendo i docenti a lavorare a casa o con mezzi propri (cellulare o tablet personale); la presenza di docenti inesperti o refrattari all'uso delle tecnologie consente la registrazione on line solo con il supporto dei colleghi; la mancanza di un registro cartaceo in cui sono indicati nomi e numero degli alunni presenti costituisce una grave violazione delle norme della

sicurezza relative alla procedura prevista in caso di evacuazione.
La mancanza del previsto Regolamento del MIUR non consente inoltre di conoscere le caratteristiche tecniche necessarie a dare validità giuridica al registro elettronico, come previsto dalle nuove regole tecniche per la protocollazione e la conservazione dei documenti informatici a cui tutte le amministrazioni pubbliche, comprese le scuole, devono adeguarsi entro 36 mesi dall'entrata in vigore per la conservazione ed entro 18 mesi (quindi già a partire dal 12 ottobre 2015) per la protocollazione ma del Piano del MIUR che dovrebbe contenere le indicazioni specifiche per le scuole ancora nessuna traccia.
Nella legge 107 per la verità è previsto che il MIUR adotti un Piano Nazionale Per La Scuola Digitale, Si tratta del piano per la dematerializzazione previsto dalla spending review?
Forse.
Nel frattempo navighiamo a vista, rincorrendo le scadenze e le offerte dei principali gestori dei sistemi informatici che ci propongono a prezzi stracciati (ma solo per il primo anno) pacchetti per la gestione dei protocolli elettronici per stare a norma con le previsioni delle regole, sperando che non succeda quello che è successo a un nostro collega a cui in un ricorso avverso una mancata ammissione alla classe successiva, la famiglia ha contestato la mancanza di dichiarazione di conformità del registro elettronico ai cui dati era stato chiesto l'accesso.

Conclusione

A ogni inizio d'anno, quando a novembre ci guardiamo indietro, ci viene da dire che mai inizio d'anno è stato più complicato e che ce lo ricorderemo sicuramente a lungo ma poi l'anno passa e ne arriva un altro che è sempre peggiore di quello di prima, in un crescendo assordante che confonde tutti e non conosce differenze tra vecchi e nuovi dirigenti, perché cancella il valore dell'esperienza e degli anni passati a dirigere le scuole.
Il mio particolare punto di osservazione sull'impatto che il susseguirsi frenetico delle novità sta avendo quest'anno sui miei colleghi - più o meno giovani del mestiere - è molto più ampio e articolato della mia personale esperienza e registra proprio questo dato: oggi, rispetto al passato, l'esperienza non serve ad attutire l'impatto con le novità e i cambiamenti, i ripensamenti e i mancati adeguamenti che si susseguono a ritmo continuo.
Mi ricordo che quando 20 anni fa ho cominciato a fare questo lavoro percepivo l'esperienza dei miei colleghi come un solido baluardo a cui fare riferimento in caso di necessità; oggi siamo tutti nella stessa barca e navighiamo a vista senza una rotta, abbiamo sì maggiori possibilità di condivisione (la mail è ormai obsoleta, whatsapp, messenger e i numerosi gruppi chiusi ci aiutano a far circolare più velocemente le notizie – anche se in alcuni casi veicolano più velocemente anche il panico, le false notizie e le false interpretazioni) ma di fronte alle mille contraddizioni di questa legge siamo tutti impotenti con le armi spuntate.
In una trasmissione di domenica scorsa Milena Gabanelli ha detto che ci sono leggi che sembrano scritte da uno che vive su Marte.
L'impressione che abbiamo avuto tutti con la legge 107 è stata proprio questa, che quelli che l'hanno scritta non sappiano com'è fatta la scuola, perché vivono su un altro pianeta che ha altre regole e quelle regole hanno cercato

di imporre alla scuola.

L’auspicio di noi tutti che dentro le scuole ci viviamo e che vogliamo bene alla scuola pubblica italiana è perciò quello che un’astronave li riporti al più presto sulla terra, prima che per noi sia troppo tardi.